

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia, che presiede la riunione ai sensi dell'articolo 4, co. 2, del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. |

nella seduta del 6 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera – priva di data – ricevuta dalla Banca il 10.12.2009, la ricorrente - rilevato l'addebito di una somma pari a Euro 560,23 – ha chiesto alla Banca la ricostruzione del piano di ammortamento del mutuo alla stessa intestato, a seguito della sospensione del pagamento delle rate, accordatale in data 9.11.2009, rilevando in proposito che *“sarebbe sicuramente improprio se la banca si trattenesse due volte gli interessi dovuti”*.

La Banca ha riscontrato il reclamo in data 7.01.2010, per precisare che “la sospensione temporanea dei pagamenti riguarda unicamente la quota capitale delle rate nel periodo interessato” mentre “permane l'obbligo di corrispondere [ci] gli interessi maturati sul debito residuo in linea capitale in essere alla data di inizio della sospensione”, come previsto nell'accordo di sospensione sottoscritto tra le parti. Allegava altresì copia del piano d'ammortamento ricalcolato dopo la sospensione.

Con il ricorso all'ABF la Ricorrente ha contestato l'addebito degli interessi relativi alle rate di un mutuo, il cui pagamento è stato sospeso per un anno, contestando altresì l'applicazione di un tasso di interesse (ritenuto) superiore al 30%.

La Banca ha trasmesso le Controdeduzioni alla Segreteria Tecnica, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, via PEC, in data 15.03.2010.

La Banca, in punto di fatto, ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1. in data 2.07.2006 veniva stipulato tra le parti un mutuo fondiario, di ammontare pari ad Euro 350.000,00, durata 15 anni, destinato al ripianamento di passività bancarie;
2. con delibera del 2.09.2009 la Banca adottava, tra l'altro, provvedimenti a favore delle famiglie, consistenti nella sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, per la durata di dodici mesi - a tasso di interesse invariato e senza applicazione di spese o commissioni - in presenza, tra le altre, delle seguenti condizioni:
 - a. che il finanziamento fosse acceso per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa;
 - b. che il richiedente, titolare di reddito da lavoro dipendente, dimostrasse che il proprio reddito o quello del coniuge fosse diminuito a causa del ricorso, da parte del datore di lavoro, alle misure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o al collocamento in mobilità ovvero l'azienda e i lavoratori avessero siglato patti di solidarietà.
3. con lettera del 6.10.2009, la Ricorrente – rilevato un cambiamento dei suoi interessi lavorativi – richiedeva la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di un anno “*al fine di poter lavorare con serenità e senza pressioni economiche di alcun tipo*”;
4. la richiesta veniva poi formalizzata in data 28.10.2009;
5. la Banca accoglieva la richiesta di sospensione sebbene mancassero i requisiti oggettivi e soggettivi (“*non si tratta di un mutuo prima casa e la cliente non si trova in CIG o CIGO*”);
6. in data 9.11.2009 si perfezionava l'accordo per la sospensione delle rate del mutuo.

Quanto alle contestazioni formulate dalla Ricorrente, la Banca ha affermato di non comprendere il tipo di conteggi effettuato dalla stessa per sostenere che il tasso di interesse percepito dalla Banca sarebbe superiore al 30% e ha rilevato che, in ogni caso, si tratterebbe di un'affermazione priva di qualsivoglia fondamento.

Ha evidenziato che l'importo di Euro 560,23, addebitato alla Ricorrente, corrisponde alla somma tra la quota interessi (Euro 557,73) e le commissioni (Euro 2,5).

Ha, infine, confermato che la sospensione è stata concessa senza applicare spese o commissioni e che il tasso applicato al finanziamento è invariato rispetto a quello previsto nel contratto originario.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 6 maggio 2010.

DIRITTO

Giova anzitutto premettere che la ricorrente ha dichiarato - nel modulo per il ricorso - di agire in qualità di “*non consumatore*”, sebbene tale circostanza non trovi un evidente riscontro nella documentazione allegata, dovendosi anzi concludere che la vicenda in questione riguardi più propriamente un soggetto da definire quale consumatore. Tuttavia, l'affermazione della Ricorrente circa la propria qualifica non determina alcuna conseguenza di rilievo sotto il profilo delle disposizioni normative applicabili al caso di specie.

Ciò chiarito, deve ora rilevarsi che le doglianze avanzate dalla ricorrente si presentano totalmente prive di ogni fondamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infatti, nella richiesta di sospensione temporanea di pagamento del mutuo si legge che “Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che durante la sospensione dovranno essere corrisposti gli interessi maturati sul capitale residuo in essere al momento di attivazione della sospensione, ratealmente, con la stessa periodicità e le stesse scadenze previste per il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento”.

Non solo; nell'accordo stipulato tra le parti è stato espressamente convenuto che “per il periodo di sospensione sarà corrisposto alla Banca mutuante dal Mutuatario, a valere sulla somma dovuta quale residuo capitale del mutuo di cui in premessa a seguito del pagamento della rata n. 39 scaduta il 27.10.2009, un tasso di interesse di inizio sospensione pari al 2,45%, che verrà corrisposto con la medesima periodicità e scadenza delle rate di ammortamento e calcolato in base ai parametri previsti dal contratto di mutuo originario riportato in premessa e/o eventuali successivi atti integrativi” (l'accordo reca altresì uno schema esemplificativo della menzionata previsione).

A ciò si aggiunga che anche il Documento Tecnico, relativo all'applicazione del Piano Famiglia, disposto dall'ABI, di concerto con le Associazioni dei Consumatori, per la sospensione delle rate dei mutui delle famiglie in difficoltà, prevede espressamente la maturazione degli interessi nel periodo di sospensione.

Se, dunque, gli accordi intercorsi tra le parti in merito alla sospensione delle rate prevedono espressamente – ed inequivocabilmente – che durante il periodo di sospensione gli interessi maturati sul capitale residuo continuino a maturare e debbano continuare ad essere corrisposti, non può essere in alcun modo accolta la richiesta avanzata dalla ricorrente. Del tutto infondata, infine, risulta la contestazione dell'applicazione di un tasso di interesse superiore al 30%, posto che il tasso d'interesse medio annuo applicato sul capitale residuo (pari a Euro 294.840,29) per i dodici mesi di sospensione del pagamento della quota capitale delle rate residue risulta pari al 2,25% circa.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTA